



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2267 DEL 17/12/2015

OGGETTO:	Procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori di - Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Rosciano-Bellocchi - Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 163/2006. CIG: 6519846B1D-CUP:E31B15000190004.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 luglio 2015 veniva approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'esercizio 2015 redatto secondo lo schema presentato dal Responsabile della Programmazione;
- con la delibera di Consiglio Comunale n.262 del 30/11/2015 veniva approvata la modifica al suddetto Piano Triennale e l'intervento proposto veniva inserito nell'annualità 2015;
- che con determina n. 2073 del 01.12.2015 si è proceduto alla variazione del fondo pluriennale vincolato per la modifica del cronoprogramma. Variazioni tra alcuni stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.556 del 10.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori denominati "Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Rosciano-Bellocchi" redatto dal progettista geom. Bruno Agostinelli per l'importo complessivo di € 250.000,00 spesa prevista nel piano triennale degli investimenti 2015-2017 con imputazione al Cap. di bilancio 1209.22.205, Siope 2117 (Imp. 2016/220 di € 250.000,00) come si evince dal sottoelencato quadro economico:

	Lavori a base d'asta	EURO	
A	Lavori OG1	217523,02	
Ba	destrarre oneri sicurezza compresi nei prezzi	-4881,08	
	a) Totale lavori a MISURA base d'asta	212641,94	
	Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
	COSTI della sicurezza compresi nei prezzi	4881,08	
	Oneri aggiuntivi sicurezza	1,000,00	
	Lavori in economia	1476,98	
	Totale non soggetto a ribasso	2476,98	
	Importo totale appalto (A+B+C)		€ 220.000,00
C	Somme a disposizione		



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

Iva al 10% su lavori		€ 22.000,00
Fondo di incentivazione appalto		€ 4.400,00
Varie ed imprevisti e spese gara iva inclusa		€ 100,00
Assicurazione dipendente art.92 comma 7 bis D.lgs. 163/06		€ 1.200,00
Spese tecniche iva inclusa		€ 1.000,00
Lavori in economia fuori dell'appalto iva inclusa		€ 300,00
D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)		€ 250.000,00

Progetto che si compone dei seguenti elaborati, depositati nel fascicolo d'ufficio:

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO, RELAZIONE TECNICA SUI MATERIALI, RELAZIONE DI CALCOLO, RELAZIONE SULLE FONDAZIONI, PIANO DI MANUTENZIONE, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA, ELENCO PREZZI, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SCHEMA DI CONTRATTO, VALIDAZIONE.

Elaborati grafici: **TAV A1 COMPLETA DI STRALCIO P.R.G. PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, STRUTTURALE, PARTICOLARI ESECUTIVI. TAV N A2 ,PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, STRUTTURALE, PARTICOLARI ESECUTIVI.**

DATO ATTO che l'importo del progetto di €. 250.000,00 è finanziato con imputazione indicata nelsottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
250000	1209.22.205		E31B15000190004	2016	220	2117

DATO ATTO che **La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al Dirigente che ha sottoscritto il bando di gara per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'articolo 35, commi 3-5, del DDL di Stabilità 2016.**

In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.

Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità;

DATO ATTO che -il progetto è stato validato in data 30/11/2015 ai sensi degli artt. 52, 53 e 55 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento geom. Bruno Agostinelli come da apposito verbale agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che

-ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

Metauro approvandone lo schema di convenzione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;
-con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;
-con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC-Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC";

DATO ATTO pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC) ha adottato il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 relativo all' "Affidamento dei lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, i quali hanno stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla "determinazione a contrattare" del Responsabile del procedimento di spesa, nella quale vengono individuati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 ;
- L'importopresunto a base d'asta dei lavori è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso	Importi non soggetti a ribasso		Importo contrattuale dei lavori
	<i>incidenza costi sicurezza</i>	<i>Lavori in economia</i>	
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>			
€ 212.641,94	€ 5.881,08	€ 1.476,98	€ 220.000,00

- si è ritenuto altresì non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis art.2 del D.lgs.163/2006, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura e l'entità dei lavori;

-Ai fini della partecipazione le ditte devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 207/2010 per le categorie e per la classifica di importo indicate nella sottostante tabella:

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	€ 220.000,00	prevalente	max 30%



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

Non sono previste categorie scorporabili, pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.

- *Criterio di aggiudicazione dell'appalto* secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 al netto degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
- *L'appalto* verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.
- *Saranno escluse* le offerte in aumento. In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.122 c.9 del D.Lgs. 163/06 si provvederà, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci, all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- *il contratto* che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine la realizzazione del nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Rosciano- Bellocchi completamente fuori terra stante l'esiguo numero dei locali rimasti disponibili;
- *l'oggetto* del contratto è l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Rosciano-Bellocchi", di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;
- *per ogni clausola contrattuale*, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;
- *il contratto è assoggettato alla seguente normativa:*

Legge 13 agosto 2010, n.136e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia.

Trattandosi di appalto di lavori, *non sono attive convenzioni CONSIP* (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

DI DARE ATTO che, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 559 del 10/12/2015, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il bando di gara per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità' 2016. In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."

Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

VISTO l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

VISTO l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

"1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara."

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € 220,00, pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, da presentare secondo le modalità indicate nel Bando di gara;

VISTO l'art. 122, comma 6 lett.a), del D.Lgs. 163/2006, con il quale viene stabilito che *"nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, ...omissis.. non può essere inferiore a ventisei giorni"*;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

STANTE la propria competenza;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

- 3) di INDIRE una procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 37 e art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nel Cimitero di Rosciano-Bellocchi" per l'importo a base di gara di Euro 220.000,00 di cui Euro 212.641,94 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.881,08 per oneri di sicurezza e €. 1.476,98 per lavori in economia non soggetti a ribasso ;
- 4) di DARE ATTO che la suddivisione delle lavorazioni relative all'intervento è la seguente:

lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	OG1	I	SI	€ 220.000,00	prevalente	max 30%

Non sono previste categorie scorporabili; pertanto l'unico tipo di associazione temporanea ammessa è quella di tipo orizzontale.

5) di DARE ATTO che l'appalto è a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, e che ai sensi dell'art. 122- comma 9 – del medesimo Decreto si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86 - comma 1 – del medesimo decreto.

6) di APPROVARE il Bando di gara che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

7) di STABILIRE in € 220,00 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nel Bando di gara.

8) di DARE ATTO che le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'importo del progetto di euro 250.000,00 sono imputate come riportato nel sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	si o pe
250.00,00	1209.22.205		E31B15000190004	2016	220	2117

9) di RENDERE NOTO che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il bando di gara per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.

In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.

-che le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

-che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

10)di STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

-che la presente procedura di affidamento è contraddistinta dal codice CIG: 6519846B1D-CUP:E31B15000190004.

11)di DARE ATTO, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

12)di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Bruno Agostinelli;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio di Ragioneria;

- la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 2267 DEL 17/12/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

**Conferma finanziamento per €220.000,00 (+iva) su imp.16/220 -DETERMINA A
CONTRARRE-**

Fano, li 17-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

